

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 595

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

e dal Ministro per gli italiani nel mondo

(TREMAGLIA)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 2001

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312,
recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini
italiani residenti all'estero

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi di impatto della regolamentazione	»	7
Disegno di legge	»	9
Decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Per potenziare in tempi rapidi le sedi diplomatico-consolari in vista della sistemazione degli schedari contenenti i dati anagrafici degli italiani all'estero, anche con lo scopo di effettuare la rilevazione dei cittadini all'estero prevista dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 istitutiva dell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) nei termini previsti dalla legge stessa (articolo 8, comma 1), il Consiglio dei ministri aveva approvato, il 23 giugno 2000, un disegno di legge recante «Disposizioni urgenti per il completamento e l'aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero». Il provvedimento, divenuto atto Senato n. 4721, è stato poi approvato dalla Commissione affari esteri del Senato in sede referente il 4 ottobre 2000 ma l'*iter* non è proseguito in virtù della fine della XIII legislatura.

Il citato disegno di legge prevedeva l'assunzione, per un periodo complessivo di un anno, di impiegati a contratto per tutta la rete diplomatico-consolare, nonché l'acquisto di attrezzature informatiche da utilizzare sia presso il Servizio per l'informatica del Ministero degli affari esteri, per la gestione dello schedario consolare centralizzato, sia presso le sedi all'estero a beneficio dei contrattisti da assumere. Il disegno di legge prevedeva altresì lo svolgimento di corsi rapidi di formazione per gli impiegati addetti ai programmi informatici e telematici degli uffici all'estero.

Obiettivi immediati di tale disegno di legge erano quelli di immettere nella rete all'estero nuove risorse umane e tecniche necessarie a correggere le posizioni individuali inesatte emerse con tutta evidenza a seguito della rilevazione delle anagrafi consolari locali effettuata dal Ministero degli affari esteri

nel periodo giugno-agosto 2000; di dialogare quotidianamente con i comuni per fornire chiarimenti e precisazioni relative alle posizioni individuali non allineate; di smaltire l'arretrato, verificatosi in alcune sedi, dell'inserimento nell'anagrafe consolare di posizioni nuove o di aggiornamenti acquisiti su comunicazioni degli interessati o d'ufficio e di inviare i relativi formulari ai comuni italiani per le relative iscrizioni all'AIRE, gestita da questi ultimi.

La mancata approvazione del citato disegno di legge ha notevolmente ritardato il programma di perfezionamento dell'anagrafe consolare in tutto il mondo e di conseguenza ha nociuto all'operazione di confronto e di incrocio dei dati di tutte le anagrafi consolari con dati dell'AIRE effettuata, tra ottobre e novembre 2000, con la banca dati centralizzata del Ministero dell'interno, contenente i dati AIRE dei comuni. L'impossibilità di avviare la procedura di assunzione dei contrattisti che, seppur semplificata, richiede almeno due mesi, nonché l'impossibilità di procedere al rafforzamento delle attrezzature informatiche, ha vanificato l'obiettivo immediato che il Ministero degli affari esteri si proponeva a metà del 2000, quello cioè di compiere tali operazioni di miglioramento dell'anagrafe consolare prima delle elezioni politiche della primavera 2001, in modo da favorire le comunicazioni elettorali con gli elettori all'estero, quale che fosse la legge elettorale da applicare per quell'epoca per gli italiani residenti all'estero.

Devono, pertanto, essere ancora effettuati, in tempi ormai abbreviati e con scadenze divenute pressanti, gli adempimenti previsti da specifiche leggi che l'iniziativa legislativa suddetta, conclusasi infruttuosamente con il termine della XIII legislatura, si proponeva

di affrontare con un certo margine di tempo mediante la programmata operazione di aggiornamento e completamento dei dati dell'anagrafe consolare.

Il motivo di necessità ed urgenza che richiede attualmente l'adozione del decreto-legge consiste essenzialmente nell'esigenza, divenuta ormai improrogabile, di rinviare ad una data successiva la rilevazione generale dei cittadini italiani residenti all'estero; tale rilevazione, che dovrebbe tenersi in concomitanza con il censimento nazionale come previsto dall'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 410 del 1988, dovrebbe avere luogo il 21 ottobre 2001, in un periodo, pertanto, in cui non sarebbe ancora possibile aver effettuato, per le suesposte argomentazioni, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei dati degli schedari consolari. La data del 21 ottobre 2001 è indicata nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, quale data stabilita ai sensi dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144; per poter svolgere tale rilevazione in detta data il Ministero degli affari esteri dovrebbe aver avviato la procedura con congruo anticipo impartendo istruzioni agli uffici consolari.

Nel contempo, il Governo ha deciso di proporre, contestualmente al presente provvedimento, un disegno di legge avente come oggetto la modifica delle modalità di espletamento della rilevazione degli italiani residenti all'estero, ritenendo inadeguato l'attuale sistema di rilevazione che ha prodotto in passato risultati insoddisfacenti, ed il potenziamento delle rappresentanze diplomatico-consolari con personale con contratto a termine e maggiori attrezzature informatiche, sia per la rete diplomatico-consolare sia per l'amministrazione centrale.

Con il presente decreto-legge, la rilevazione in questione viene rinviata al 21 marzo 2003; ad una data, pertanto, in cui si ritiene che le rappresentanze diplomatico-consolari abbiano potuto concludere le operazioni di perfezionamento ed aggiornamento dei dati dell'AIRE che, sole, possono consentire un concreto ed efficace svolgimento della rilevazione stessa. Per tale data si auspica, infine, che il Parlamento abbia potuto approvare nel frattempo il disegno di legge già citato, strettamente collegato, come finalità, al presente provvedimento d'urgenza.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

NECESSITÀ ED URGENZA DELL'INTERVENTO NORMATIVO

L'urgenza del provvedimento è determinata essenzialmente dall'esigenza di rinviare lo svolgimento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero che, dovendo tenersi, secondo la vigente normativa, contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia, dovrebbe svolgersi nell'ottobre prossimo, vale a dire in un momento in cui il perfezionamento e aggiornamento dei dati anagrafici inseriti negli schedari consolari non potrebbe aver avuto luogo.

Esso comporta, pertanto, una deroga alla previsione dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, relativamente alla data della prossima rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

a) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento proposto modifica l'articolo 8, comma 1, della legge n. 470 del 1988, limitatamente alla data di effettuazione della seconda rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

b) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Nel provvedimento non si ravvisano difformità con il diritto comunitario.

c) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale; verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Non vi sono punti di contatto nè possibili incidenze sulle sfere di competenza delle regioni e degli enti locali.

d) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Poiché la modifica introdotta incide su una disposizione normativa approvata con legge è necessario che tale modifica intervenga con un atto avente forza di legge.

ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.

a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non sono state introdotte nuove definizioni normative nel testo.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel testo non hanno subito modifiche o integrazioni.

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO

Il provvedimento non comporta la successiva emanazione di atti amministrativi.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Elaborare e selezionare le opzioni

Non si ravvisa alcuna altra possibilità di disciplinare la materia in questione. L'unica eventuale opzione possibile sarebbe di mantenere in vigore l'attuale normativa, cosiddetta opzione nulla.

b) Ambito dell'intervento, soggetti destinatari e soggetti coinvolti.

Il presente provvedimento d'urgenza introduce una modifica transitoria all'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Il suo intervento è mirato a rinviare di circa 18 mesi la seconda rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, fissandone lo svolgimento al 21 marzo 2003, anziché, come previsto dalla vigente normativa, al 21 ottobre 2001.

Tale modifica è motivata dalla necessità di provvedere all'aggiornamento ed al perfezionamento dei dati contenuti negli schedari consolari prima dell'effettuazione della rilevazione stessa; tale operazione, cui si era in passato ritenuto di far fronte applicando le disposizioni del disegno di legge atto Senato n. 4721 il cui *iter* parlamentare era stato avviato nella XIII legislatura non è stata, in effetti, possibile, a causa della sua mancata approvazione.

I soggetti direttamente coinvolti dal presente provvedimento sono il Ministero degli affari esteri e le sue rappresentanze diplomatico-consolari, nonché tutti i cittadini italiani all'estero.

Soggetti direttamente coinvolti sono altresì il Ministero dell'interno ed i comuni in Italia ai quali i dati della rilevazione devono essere trasmessi dopo il suo espletamento.

c) Esigenze sociali, economiche e giuridiche

L'esigenza di un rinvio della rilevazione è giustificata da due importanti motivi: in primo luogo dalla necessità di consentire l'aggiornamento dei dati degli schedari consolari che solo può consentirne un risultato efficace e corretto, sia tramite il potenziamento del personale delle rappresentanze diplomatico-consolari, con contratti a termine, sia mediante l'acquisizione di ulteriori strumenti informatici; in secondo luogo, dalla possibilità di effettuare la rilevazione stessa con modalità semplificate, molto meno dispendiose sia in termini finanziari sia in termini di risorse umane.

Si segnala che ambedue le disposizioni, relative rispettivamente sia al potenziamento del Ministero degli affari esteri e della sua rete diploma-

tico-consolare, sia alle diverse modalità di espletamento della rilevazione dei cittadini all'estero, sono contenute in un disegno di legge avviato contemporaneamente al presente decreto-legge, per il quale si auspica un rapido *iter* parlamentare e che si ritiene possa essere operativo con largo anticipo rispetto alla data della rilevazione così come stabilita nel presente decreto-legge.

d) Aree di criticità

Non sono individuate aree di criticità tali da sconsigliare l'adozione del presente provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001.

Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, relativo alla data dell'espletamento della rilevazione degli italiani residenti all'estero;

Vista l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare una nuova data per la rilevazione dei cittadini residenti all'estero, al fine di consentire la definizione delle operazioni di aggiornamento e perfezionamento dei dati degli schedari consolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalità procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, è fissata in data 21 marzo 2003.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – RUGGIERO – TREMAGLIA
– SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

